



Direzione Centrale X

Welfare e Servizi Educativi

Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza

Oggetto: risposte ai quesiti inerenti la presentazione della SCIA per il Servizio Laboratori di Educativa Territoriale di cui al Regolamento Regionale 4/14

D. La Segnalazione Certificata Inizio Attività e l'Istanza di accreditamento possono avere la stessa data, laddove nel format dell'Istanza di accreditamento viene chiesto di indicare la data di presentazione della S.C.I.A. ?

R. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività e la richiesta di accreditamento possono essere presentate anche contestualmente.

D. Nella S.C.I.A. la dichiarazione relativa alle leggi antimafia e alle misure di prevenzione va fatta dal legale rappresentante anche per i componenti del C.d.A., così come indicato nel format dell'Istanza di accreditamento?

R. Si è provveduto a modificare la modulistica della scia nel senso di prevedere la stessa dichiarazione resa per l'accredimento. Inoltre si è provveduto a predisporre un ulteriore allegato affinché le dichiarazioni vengano rese sia dal legale rappresentante che dagli altri soggetti previsti dalla normativa.

D. Con quale grado di dettaglio, è necessario compilare le “schede tecniche” relative al Servizio nella S.C.I.A. e nell'Istanza di accreditamento: è sufficiente una elencazione o una breve descrizione delle caratteristiche, strumenti, risorse, etc. richiesti?

R. Il livello di dettaglio viene rimandato all'ente che presenta la SCIA e la domanda di accreditamento.

D. A cosa, nello specifico, si riferisce la dichiarazione relativa al “rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi”? Al Certificato di destinazione urbanistica? Al Certificato di agibilità? Ad altro?

R. le dichiarazioni vanno rese con riferimento alla normativa vigente nei diversi settori e agli obblighi che la stessa pone in capo agli enti in quanto titolari e gestori di servizi che si realizzano nell'ambito di sedi e strutture che devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative di settore. La dichiarazione va resa dopo aver acquisito le certificazioni redatte dai competenti enti e/o soggetti idonei e abilitati al rilascio delle stesse, avendone verificato il possesso del necessario titolo di studio, l'abilitazione all'esercizio della professione e la durata di iscrizione all'ordine professionale per quanto riguarda i requisiti statici (a titolo esemplificativo: il certificato di collaudo statico, il certificato di agibilità, le certificazioni relative agli impianti e ogni altra certificazione e documentazione idonea a dimostrare il rispetto della normativa vigente).

D. Nella S.C.I.A., relativamente al personale, è richiesto di indicare i nominativi di 4 operatori: a) è l'equipe minima richiesta o si possono indicare più figure?

R. Non viene indicato di inserire i nominativi di 4 operatori. Il numero è proporzionato alla ricettività massima ed al rispetto del rapporto operatore/bambino previsto dal regolamento per lo specifico Servizio.

D. b) nella scheda relativa al Servizio di Laboratori di Educativa Territoriale inclusa nel

Catalogo dei prodotti e dei servizi della Regione, è indicato che i titoli professionali richiesti per il ruolo di coordinatore sono i seguenti: laurea magistrale in psicologia, sociologia, scienze dell'educazione, della formazione e dei servizi sociali (più specifica esperienza); nelle Linee guida per i servizi socio-educativi del Comune di Napoli, per lo stesso ruolo si fa riferimento alle figure professionali di III livello come individuate del Regolamento regionale 4/2014 per l'equipe operativa, laddove il titolo di laurea in sociologia non è incluso. Le Linee guida non si rifanno al Regolamento suddetto?

R. Le linee guida forniscono degli indirizzi generali relativi al funzionamento del Servizio Laboratori di Educativa Territoriale e dei Centri Diurni Polifunzionali. Nell'Avviso pubblico per il convenzionamento saranno disciplinate nello specifico le richieste relative alle figure professionali che comunque non potranno discostarsi da quanto previsto dal Regolamento 4/14.

D. Nelle Linee Guida, si fa riferimento al rapporto tra operatori e ragazzi di 1 a 8, rispetto al quale è indicato che non è possibile derogare; nella scheda relativa al Servizio di Laboratori di Educativa Territoriale inclusa nel Catalogo dei prodotti e dei servizi della Regione, è indicato, invece, che per l'attività di sostegno scolastico, tale rapporto dovrebbe essere al massimo di 1 a 5, ed eventualmente modificato in presenza di situazioni particolari di disagio o difficoltà. A quale delle due indicazioni attenersi?

R. Il regolamento regionale prevede per lo specifico Servizio un rapporto bambino/operatore di 1 a 8. L'indicazione di un rapporto di 1 a 5 nelle attività di supporto scolastico non ha valore prescrittivo ma solo indicativo. Pertanto nelle Linee guida l'Amministrazione ha scelto di attenersi al rapporto minimo obbligatorio di 1 a 8 per tutte le tipologie di attività.

D. Nelle Linee Guida, si fa riferimento al rapporto tra operatori e ragazzi di 1 a 8, rispetto al quale è indicato che non è possibile derogare; nella scheda relativa al Servizio di Laboratori di Educativa Territoriale inclusa nel Catalogo dei prodotti e dei servizi della Regione, è indicato, invece, che per l'attività di sostegno scolastico, tale rapporto dovrebbe essere al massimo di 1 a 5, ed eventualmente modificato in presenza di situazioni particolari di disagio o difficoltà. A quale delle due indicazioni attenersi?

R. Il regolamento regionale prevede per lo specifico Servizio un rapporto bambino/operatore di 1 a 8. L'indicazione di un rapporto di 1 a 5 nelle attività di supporto scolastico non ha valore prescrittivo ma solo indicativo. Pertanto nelle Linee guida l'Amministrazione ha scelto di attenersi al rapporto minimo obbligatorio di 1 a 8 per tutte le tipologie di attività.

D. Gli operatori devono essere 6 compreso il coordinatore?

R. Le Linee guida prevedono 6 operatori compreso il coordinatore. Si evidenzia nuovamente che le linee guida forniscono degli indirizzi generali relativi al funzionamento del Servizio Laboratori di Educativa Territoriale e dei Centri Diurni Polifunzionali. Nell'Avviso pubblico per il convenzionamento saranno disciplinate nello specifico le richieste relative alle figure professionali che comunque non potranno discostarsi da quanto previsto dal Regolamento 4/14.

D. Per quanto riguarda il coordinatore, se in possesso della laurea in lettere, questa è equipollente o dobbiamo considerare solo l'esperienza di oltre 5 anni?

R. Il regolamento prevede per il ruolo del coordinatore "In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali." . Si fa presente, inoltre, che sul sito internet del Ministero per l'Università e la Ricerca (MIUR), a cui si rimanda per ulteriori e maggiori specifiche, è possibile verificare l'equipollenza e l'equiparazione tra lauree in modo univoco e facilmente consultabile, con lo scopo di evitare errori ed omissioni. Sempre sul sito del MIUR, vengono inoltre rese disponibili informazioni circa l'equipollenza dei titoli esteri.

D. Per quanto riguarda gli operatori della III fascia sono 2?

R. Le Linee guida danno un indirizzo di 3 operatori rientranti nelle figure professionali di III livello come individuate nel regolamento regionale 4/2014.

D. Gli operatori della II fascia devono essere 3 e avere oltre al diploma o la laurea anche un titolo regionale di 2 livello?

Le Linee guida danno un indirizzo di 3 operatori rientranti nelle figure professionali di II livello come individuate nel regolamento regionale 4/2014. I titoli delle figure di II livello sono espressamente previsti dal Catalogo dei Servizi.

D. Il titolo di Animatore di Comunità lo consideriamo equipollente a quello di Animatore Sociale?

R. Per le figure di II livello è previsto *“il possesso di titoli formativi rilasciati da enti autorizzati/accreditati dalla Regione Campania o da altre Regioni, di titoli rilasciati in altri Stati della Comunità europea o anche al di fuori della stessa, dichiarati equipollenti ai sensi della vigente normativa, attinenti alle tematiche sociali, per l’accesso ai quali sia previsto come requisito il possesso del titolo della scuola secondaria superiore”*. Pertanto l’Ente dovrà valutare se il titolo di Animatore di Comunità è conforme alle caratteristiche sopra descritte.

D. Per quanto riguarda l'ubicazione e la descrizione della sede, se l'ente ha più di una sede sul territorio deve produrre la documentazione per ogni sede, oppure, descrivere sempre nell'allegato A2?

Per la presentazione della SCIA bisogna descrivere la sede principale delle attività che deve necessariamente avere le caratteristiche previste dal Regolamento 4/14. Per la realizzazione di alcuni dei moduli di attività previsti e ben specificati nella SCIA, i Laboratori di Educativa Territoriale potranno usufruire di spazi esterni alla sede principale (palestre, laboratori, teatri, sale video, ...) eventualmente messi a disposizione da altri enti/organizzazioni del territorio.

D. Per quanto riguarda la carta dei servizi s'intende la carta dei servizi attivi che la cooperativa attualmente gestisce?

La carta dei Servizi può essere specifica per il servizio di Educativa Territoriale oppure può riguardare tutti i servizi dell’Ente Gestore a condizione che vi sia una sezione specifica dedicata al Servizio per il quale si è presentata la SCIA.